

Legge Regionale 31 dicembre 1986, n. 64, art. 7 – Regolamento tipo per la costituzione e funzionamento del Gruppo comunale di volontari di Protezione Civile.

Il Presidente della Giunta Regionale

Premesso che, ai sensi dell'art. 7, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 il Comune è, con riguardo al territorio di propria competenza, l'ente di base per la protezione civile e partecipa allo svolgimento delle attività e dei compiti regionali in tale materia;

Considerato che tra le attività di competenza del Comune assumono sempre più rilievo le iniziative intese a formare nei cittadini la consapevolezza della protezione civile ed una idonea conoscenza dei problemi connessi;

Considerato inoltre che, per lo svolgimento di tali attività operative sul territorio, i Comuni dovranno farsi promotori dell'organizzazione e del coordinamento degli apporti del volontariato, dando luogo ad una struttura che mantenga i caratteri peculiari del volontariato, quali la gratuità delle prestazioni e la volontarietà della partecipazione, struttura che, per la sua stessa natura, risulti più strettamente collegata all'ente locale, venendo di fatto ad essere inserita nei servizi comunali di protezione civile;

Atteso che, ai sensi degli artt. 1 e 2 della citata legge, spetta all'Amministrazione regionale la funzione di coordinamento nei confronti delle Province, dei Comuni degli Enti pubblici e di ogni altra istituzione ed organizzazione, pubblica o privata aventi sedi nella Regione, che secondo i rispettivi ordinamenti svolgono attività di Protezione Civile;

Atteso che risulta indispensabile rendere omogenei tali rapporti volontaristici, definendo la struttura ed i caratteri del gruppo comunale, i diritti ed i doveri degli aderenti, i rapporti del gruppo stesso con l'Amministrazione Comunale e con gli organi della Regione e dello Stato;

Constatata, di conseguenza, l'esigenza di proporre un regolamento tipo che tenga conto della attuale legislazione nazionale regionale sul volontariato di Protezione Civile;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'adozione di un regolamento tipo per la costituzione ed il funzionamento del gruppo comunale di volontari di protezione civile, da adottarsi da parte di tutte le amministrazioni comunali della nostra Regione;

Vista la relazione illustrativa predisposta dal Direttore sostituto del Servizio di coordinamento operativo della Direzione Regionale della protezione civile in data 10 giugno 1991;

Visto il parere del Dipartimento nazionale della protezione civile, pervenuto tramite nota del 5 marzo 1991, n. 24/1 – 26/91 del Commissariato del Governo nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, relativamente agli articoli che richiamano la normativa nazionale, al fine di addivenire ad un unico regolamento per i Comuni, Enti di base della Protezione Civile; sentito il parere espresso dal Comitato dipartimentale per il territorio l'ambiente nelle sedute del 30 aprile – 3 maggio 1991;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 2962 del 26 giugno 1991:

Decreta

E' approvato il regolamento tipo per la costituzione ed il funzionamento del "Gruppo comunale di volontari di protezione civile, da adottarsi da parte di tutte le amministrazioni comunali della Regione, nel testo che viene allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale.

REGOLAMENTO

Articolo 1

E' costituito il gruppo comunale dei volontari di protezione civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, residenti nel Comune, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile, entro i limiti dei piani di protezione civile comunale, in attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso di calamità interessanti il relativo territorio, e di ripristino a seguito dell'emergenza.

Articolo 2

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed all'accettazione della stessa da parte del Sindaco. Il Comune individuerà le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa. I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. 1° febbraio 1990, n. 045/Pres.

Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto obbligatoriamente in vista sull'equipaggiamento utilizzato dal volontario durante l'intervento.

Articolo 3

Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo e nomina, tra i componenti del gruppo stesso, un coordinatore di tutte le attività connesse, che ha la responsabilità operativa del gruppo durante dette attività.

Articolo 4

I volontari appartenenti al gruppo comunale saranno addestrati a cura della Direzione Regionale della Protezione Civile, d'intesa con la Prefettura territorialmente competente, mediante tecnici abilitati della Direzione stessa, del Corpo Forestale Regionale e di Enti ed Organismi, anche dello Stato, previe opportune intese ed accordi, in relazione ai compiti istituzionali cui attendono.

Articolo 5

All'interno del gruppo comunale possono essere formate squadre specializzate, in relazione ai particolari e diversificati rischi incombenti sul rispettivo territorio. Ogni squadra avrà un capo, nominato dal Sindaco, al quale esso farà riferimento, fermo restando il rapporto funzionale con il coordinatore del gruppo comunale e la diretta responsabilità dell'attrezzatura di squadra avuta in dotazione.

Articolo 6

Durante le emergenze il gruppo di volontari, anche strutturato in varie squadre, su ordine del Sindaco potrà agire d'iniziativa fino all'arrivo degli organi istituzionalmente preposti all'intervento, alle cui dipendenze dovrà successivamente operare, se richiesto.

Dell'intervento in emergenza dovranno essere tempestivamente informate la sala operativa regionale della protezione civile e quella della prefettura competente per territorio. Tutte le attività svolte dalle carie squadre dovranno essere evidenziate in un apposito registro tenuto dal capo e controfirmato dal coordinatore del gruppo comunale, il quale avrà cura di farlo vistare dal Sindaco almeno 2 volte l'anno.

Articolo 7

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 1 nonché a quelle esercitative, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna attività diversa, ovvero contrastante con le finalità indicate.

Chi non partecipa senza giustificato motivo per tre volte consecutive all'attività del gruppo, come prevista dal Regolamento, ne viene escluso con provvedimento della Giunta Comunale.

Articolo 8

Per dotare il gruppo di idonee attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o di deposito di materiali e mezzi, il comune potrà chiedere all'amministrazione regionale la concessione di finanziamenti previsti dall'art. 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

Articolo 9

Ai gruppi comunali potranno essere concessi dal Ministero per il coordinamento della protezione civile, contributi per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 1675/FPC del 30 marzo 1989 del Ministro stesso, previa iscrizione negli appositi elenchi del Dipartimento nazionale. Ai volontari, inoltre, saranno garantiti, ai sensi dell'art. 11 del decreto legge n. 159 del 1984 convertito in legge n. 363 del 1984, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza, debitamente autorizzate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro: al volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di volontari autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;
- c) copertura assicurativa: i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Ministero per il coordinamento della protezione civile;
- d) rimborso delle spese sostenute:

Al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso di mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe dell'Automobile Club d'Italia in vigore.

Articolo 10

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente art. 9, il Sindaco, dopo le comunicazioni di cui al secondo comma del precedente art. 6, relative all'impiego del gruppo di volontari comunali in emergenza, ovvero nei casi di attività esercitativa, preventivamente approvata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, provvederà a certificare con nota alla Prefettura competente per territorio i nominativi ed i tempi d'impiego dei volontari.

Articolo 11

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni da parte dei singoli volontari comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, il quale, sentito il coordinatore del gruppo, potrà decretare l'eventuale provvedimento disciplinare, ovvero la conseguente esclusione comportante la restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 12

Le modalità di attivazione del gruppo comunale dei volontari di protezione civile, agli effetti del loro impiego, fanno riferimento alle procedure contenute nel singolo piano di intervento che verrà predisposto dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

Articolo 13

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Articolo 14

Norma transitoria.

Fino a quando non sarà diversamente regolato, in attuazione della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, modificata dall'art. 9 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, al riguardo della costituzione e del funzionamento delle squadre comunali di volontari antincendio boschivo, continuano ad applicarsi le norme relative contenute nel "Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 inerente le modalità di esercizio della funzione di prevenzione ed estinzione degli incendi e la ripartizione delle relative competenze di prevenzione ed estinzione degli incendi e la ripartizione delle relative competenze fra gli organi del Corpo Forestale Regionale", approvato con D.P.G.R. 28 dicembre 1978, n. 01016/Pres., ed in particolare quelle previste dagli artt. 15 e seguenti.